

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni  
Titolo III - Dei singoli contratti

### **Art. 1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato.**

Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.